Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 agosto 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: **Milano**, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1955.

Conferma in carica del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 settembre 1953, con il quale il dott. Domenico Riccardo Peretti Griva è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, per la durata di un anno;

Ravvisata l'opportunità di prorogare tale gestione anche al fine di consentire al dott. Peretti Griva di portare a termine l'incarico, affidatogli con lo stesso decreto, di studiare e proporre il nuovo ordinamento dell'ente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Domenico Riccardo Peretti Griva è confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro fino al 19 settembre 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1955

GRONCHI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1955
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 9. — SPAGNOLO

(4449)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ricadi e Zaccanopoli, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tropea, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ricadi e Zaccanopoli, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tropea, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Ricadi e Zaccanopoli, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tropea, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 240. — BENNATI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1955.

Modificazione di alcuni allegati al regolamento per la navigazione aerea.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, con il quale è stato approvato il regolamento per la navigazione aerea, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 189 del suddetto regolamento, che stabilisce le diverse specie di brevetti e di attestati aeronautici;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1932, che approva i modelli per i brevetti e per le licenze di pilota di aeromobili senza motore e di radioelettricista di aeromobile;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1950 che sostituisce, con quelli ad esso annessi, le tessere e le licenze, dei possessori di brevetti aeronautici e dei libretti di volo previsti dagli allegati 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 22 all'anzidetto regolamento per la navigazione aerea;

Considerato che l'allegato I, capo V, alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva, in Italia, con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, circa le caratteristiche delle licenze del personale, dà facoltà, ai contraenti, di adottare il colore bianco per tutte le specie di brevetti indistintamente;

Ritenuta la convenienza di adottare un modello comprensivo della licenza, unico per tutte le specie di brevetti e di color bianco;

Visto l'art. 288-*bis* del succitato regolamento per la navigazione aerea, col quale il Ministro per l'aeronautica può, con proprio decreto modificare la struttura ed il testo degli allegati al regolamento stesso;

Decreta:

L'allegato di cui all'art. 1 del richiamato decreto Ministeriale 10 novembre 1932, nonchè gli allegati 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21-*bis* al decreto Ministeriale del 27 aprile 1950 sono sostituiti con l'allegato annesso al presente decreto e che viene indicato col n. 15 nella successione progressiva degli allegati al precitato regolamento per la navigazione aerea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1955
Registro n. 3 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 20 — RAPISARDA

9

RINNOVAZIONI PERIODICHE

Data della			Firma e timbro Autorità Competente
Visita medica	Scadenza brevetto	Rinnovazione	

10

RINNOVAZIONI PERIODICHE

Data della			Firma e timbro Autorità Competente
Visita medica	Scadenza brevetto	Rinnovazione	

11

RINNOVAZIONI PERIODICHE

Data della			Firma e timbro Autorità Competente
Visita medica	Scadenza brevetto	Rinnovazione	

STATO CIVILE E CONNOTATI

Cognome ....

Nome ....

Paternità ....

Nazionalità ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Domicilio ....

Segni particolari ....

12

VIII - ....

IX - Il titolare della presente licenza è autorizzato ad esercitare le funzioni relative fino al ....

X - Il ....

A .... *il* .... *19* ......

XI

Timbro

XII - ABILITAZIONI

(4320)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1955.

Consolidamento dell'abitato di Pannesi, frazione del comune di Lumarzo, in provincia di Genova, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 636.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 636;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Pannesi, frazione del comune di Lumarzo, in provincia di Genova, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni dell'autunno 1953 in Liguria;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Genova;

Decreta:

L'abitato di Pannesi, frazione del comune di Lumarzo, in provincia di Genova, è da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 235

(4508)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Modificazioni allo statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Federazione regionale delle Casse di risparmio dell'Emilia, approvato con regio decreto in data 30 maggio 1929, n. 1018 e modificato coi regi decreti in data 2 luglio 1931, n. 959 e 7 luglio 1932, n. 960;

Vista la deliberazione in data 30 aprile 1955 del Consiglio della detta Federazione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 1 e 4, comma secondo e terzo 11, comma terzo 12, comma terzo e 15, lettera *c*) dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia, con sede in Bologna, sono modificati come segue:

Art. 1. — « La Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, istituita con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2085, raggruppa le Casse di risparmio di Bologna, Carpi, Cento, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Vignola, ed i Monti di credito su pegno di prima categoria di Bologna, Faenza e Parma ».

Art. 4 (comma secondo e terzo). — « Le spese per il funzionamento sono a carico degli Istituti confederati in relazione alle attività da loro rispettivamente amministrate (depositi e patrimonio). Il riparto delle spese predette fra i singoli Istituti federati dovrà essere fatto in via preventiva e sottoposto all'approvazione dell'Organo di vigilanza ».

« Entro i primi quattro mesi di ogni anno il Consiglio approva il consuntivo dell'anno precedente ».

Art. 11 (comma terzo). — « Le adunanze sono valide in prima convocazione quando vi intervengano i rappresentanti della metà più uno degli Istituti federati; in seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo prima che sia trascorsa un'ora dalla prima, sono valide quando siano presenti i rappresentanti di almeno tre Istituti federati ».

Art 12 (comma terzo). — « In caso di dissenso tra i singoli Istituti e la Federazione deciderà inappellabilmente l'organo di vigilanza ».

Art. 15 (lettera *c*). — « sulla nomina, ove lo creda, di una Consulta tecnica, i cui membri, nel numero da determinarsi dal Consiglio, saranno scelti fra i direttori degli Istituti federati. Ai componenti la Consulta tecnica verrà corrisposta una indennità da stabilirsi dal regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi (Roma) di un mutuo di L. 13.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4509)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari) di un mutuo di L. 10.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4510)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Roio del Sangro (Chieti)

Con decreto Ministeriale 17 agosto 1955, n. 2121, è stato approvato, con limitazioni, il piano di ricostruzione di Roio del Sangro (Chieti), vistato in due planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano, è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(4471)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa vinicola intercomunale di Certaldo e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 4 agosto 1955, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa vinicola intercomunale di Certaldo, costituita con atto 16 novembre 1948 del notaio Nicola Caruso, e la nomina del commissario nella persona del dott. Sergio Giachetti.

(4474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 26 agosto 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,825	624,80	624,82	624,80	624,75	624,81	624,79	624,80	624,80	624,80
$ Can.	633,40	633,50	633 —	633,25	633,29	633,15	633,25	633,50	633,25	633,30
Fr Sv. lib.	145,78	145,70	145,75	145,78	145,69	145,79	145,77	145,80	145,78	145,80
Kr D.	90 —	90 —	90 —	89,80	90,47	90,22	89,95	89,85	89,80	90 —
Kr N.	87 —	87,10	87,05	86,90	87,48	87 —	87,05	86,90	86,90	87 —
Kr Sv.	120,90	120,50	121 —	120,75	121,09	120,96	120,90	121 —	120,75	120,80
Fol	164,10	164,50	164,10	164,05	163,91	164,15	163,95	164,05	164,05	164,10
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,50	12,48	12,50	12,48	12,50	12,50	12,50
Fr Fr.	178,80	178,50	178,75	178,55	178,70	178,80	178,65	178,70	178,55	178,60
Fr Sv. acc.	—	143 —	143 —	142,95	142,84	143,25	143 —	143,05	142,95	142,95
Lst.	1737,25	1737 —	1737 —	1737,25	1737,30	1738 —	1737,25	1737,50	1737,25	1737,25
Dm. occ.	148,50	149 —	148,70	148,50	148,52	148,70	148,55	148,70	148,50	148,50

Media dei titoli del 26 agosto 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,95
Id. 3,50 % 1902	59,65
Id. 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85.50
Id. 5 % 1936	93,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,30

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,795
1 dollaro Can.	633,25
1 Fr. Sv. lib.	145,775
1 Kr. Dan.	89,875
1 Kr. Norv.	86,975
1 Kr. Sv.	120,825
1 Fol.	164 —
1 Fr. bel.	12,49
100 Fr. Fr.	178,60
1 Fr. Sv. acc.	142,975
1 Lst.	1737,25
1 Marco ger.	148,525

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno (suppletivo) 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno (suppletivo) 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (suppletivo)			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.499		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.998.594		1.851.807	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	164.648		547.932	
Totale		2.163.242		2.399.739
In conto movimento di capitali — competenza	302.553		72.075	
In conto movimento di capitali — residui	31.791		45.572	
Totale		334.344		117.647
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.324.817		2.264.382	
Conti correnti	6.412.287		6.469.590	
Incassi da regolare	1.291.009		1.288.175	
Altre gestioni	2.844.820		2.799.193	
Totale		12.872.933		12.821.340
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.040		874	
Pagamenti da regolare	211.315		221.405	
Altri crediti	5.321.479		5.335.832	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	8.211		15.868	
Totale		5.542.045		5.573.979
Totale generale incassi e pagamenti		20.915.063		20.912.705
Fondo di cassa al 30 giugno 1955 (suppletivo)		—		2.358
Totale a pareggio		20.915.063		20.915.063

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 30 giugno (suppletivo) 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.358	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	61		
Pagamenti da regolare	68.070		
Altri crediti	275.721		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	19.207		
Totale crediti		363.059	
In complesso			365.417
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.649.988		
Conti correnti	349.041		
Incassi da regolare	38.870		
Altre gestioni	165.795		
Totale debiti			3.203.694
Situazione del Tesoro (passività)			2.838.277

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° al 31 luglio 1955 Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive (competenza)		97.043		162.763
In conto movimento di capitali (competenza		7.923		177
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	126.609		129.831	
Conti correnti	61.620		57.428	
Incassi da regolare	74.840		60.485	
Altre gestioni	289.254		91.009	
Totale		552.323		338.753
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	—		13	
Pagamenti da regolare	—		8.031	
Altri crediti	—		147.678	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	492		—	
Totale		492		155.722
Totale generale incassi e pagamenti		660.139		657.415
Fondo di Cassa al 31 luglio 1955		—		2.724
Totale a pareggio		660.139		660.139

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.724	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	74		
Pagamenti da regolare	76.101		
Altri crediti	423.399		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	18.716		
Totale crediti		518.290	
In complesso			521.014
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.646.766		
Conti correnti	353.233		
Incassi da regolare	53.225		
Altre gestioni	364.041		
Totale debiti			3.417.265
Situazione del Tesoro (passività)			2.896.251

Circolazione di Stato al 31 luglio 1955: metallica L. 10.129 —; cartacea » 56.956 —; L. 67.085 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4529)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1955

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.226.971.883, 71
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		8.592.749.894, 73
Portafoglio su piazze italiane	»		270.135.230.808, 48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		96.931.611, 36
Anticipazioni	»		92.882.071.916 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		73.689.156.061, 11
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		46.208.696.833, 69
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		727.152.118.173, 88
Partite varie	»		3.553.820.321, 44
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.300.000)	L.		94.925.575.846, 82
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		330.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.086.525.178, 01
Spese	»		16.978.940.421, 57
	L.		2.248.140.416.921, 83
Depositi in titoli e valori diversi	»		4.288.738.618.167, 49
	L.		6.536.879.035.089, 32
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.978.610, 67
TOTALE GENERALE	L.		6.536.912.013.699, 99

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.507.503.665.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		18.803.808.062, 48
Depositi in conto corrente liberi	»		63.726.130.610, 86
Conti correnti vincolati	»		486.256.267.103, 64
Creditori diversi	»		119.710.076.294, 76
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	78.121.840.459, 82	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	45.760.529.430, 48	32.361.311.029, 34
Rendite del corrente esercizio			17.183.966.990, 75
	L.		2.245.545.225.091, 83
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.350.533.219 —	
Fondo di riserva straordinario	»	944.658.611 —	2.595.191.830 —
	L.		2.248.140.416.921, 83
Depositanti	»		4.288.738.618.167, 49
	L.		6.536.879.035.089, 32
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.978.610, 67
TOTALE GENERALE	L.		6.536.912.013.699, 99

(4518)

Il Governatore MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di

quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1953, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*);

Considerato che il concorso di cui sopra è andato deserto;

Vista la nota n. 95941/12106 del 10 novembre 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fra l'altro, rinnovato l'autorizzazione a bandire il concorso di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni 5:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni 9:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati successivamente reimpiegati come civili.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;
la lingua estera sulla quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa orale.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Le firme del notaio e del segretario comunale debbono essere legalizzate dalle competenti autorità.

Alla domanda dovranno essere allegati documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

I titoli presentati debbono essere specificatamente elencati e saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi la idoneità.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere, al confine, nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, produrranno un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di di cui alla precedente lettera d) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

t) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in fisica.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 365, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

8. Copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

9. Copia della stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre i detti certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel quale caso, però, la copia o estratto del foglio di servizio militare e la copia o estratto del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;
d) tessera postale;
e) porto d'armi;
f) patente automobilistica;
g) passaporto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma o negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 8.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile — mediante lettera raccomandata — del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove scritte, le prove pratiche e quella orale.

Art. 10.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quelle pratiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il precedente art. 3.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 12.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Il vincitore del concorso che allo scadere del periodo di prova fosse, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 15.

Al vincitore del concorso assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 10° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1955
Registro n. 35 Esercito, foglio n. 23. — POCHETTINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — *Prove scritte*

1. — Svolgimento scritto di un tema su uno dei seguenti argomenti:

misure fondamentali;
misure di pressione, manometri;
proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;
cambiamenti di stato. Tensione di saturazione;
liquefazione dei gas. Igrometria;
calorimetri, calori specifici;
conducibilità calorifica;
principi della termodinamica;
elasticità;
velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;
tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica;
sorgenti di luce, fotometria;
misura degli indici di rifrazione;
interferometri e loro applicazioni;
strumenti ottici, requisiti, verifiche, rettificazione;
analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria;
polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria;
proprietà magnetica dei materiali;
galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
galvanometro balistico, oscillazioni, smorzamenti, sensibilità;
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche, vari tipi e impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura;
disintegrazioni atomiche;
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni;
cenni di meteorologia.

2. — Versione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di fisica.

II. — *Prove pratiche*

1. — Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante ottica.
2. — Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante elettrica di un apparecchio o circuito.

III. — *Prove orali*

1. — Discussione su prove scritte e pratiche.
2. — Colloqui su:
argomenti facenti parte del programma della prova scritta;
apparecchiatura di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.
3. — Traduzione da una lingua, diversa da quella scelta per la prova scritta, di un brano di fisica (prova facoltativa).

Per tale esame facoltativo la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 a 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 15 giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

(4317)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria del concorso ad un posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 9523 del 15 ottobre 1948;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 75 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pierini dott. Renato fu Omero punti 138,60 su 200
2. Vascellari dott. Francesco fu Secondo » 132,60 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capoluogo.

Ravenna, addì 29 luglio 1955

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(4444)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 14472 del 13 maggio 1955, con cui alla ostetrica Montevergine Maria veniva assegnata la condotta ostetrica del comune di Crispiano, prevista dal bando di concorso indetto con decreto prefettizio n. 20 del 5 gennaio 1954;

Vista la nota n. 3658 in data 13 luglio 1955, con la quale il sindaco del comune di Crispiano ha comunicato che l'ostetrica di cui sopra è stata d'ufficio dichiarata rinunziataria alla nomina con deliberazione d'urgenza di quella Giunta municipale n. 70 del 12 luglio 1955;

Viste le rinunzie all'assegnazione della condotta in parola, delle altre candidate che precedono nella graduatoria di merito, approvata con decreto prefettizio n. 3132 del 29 gennaio 1955, l'ostetrica Lucarella Maria;

Considerato che la candidata Lucarella Maria ha diritto ad essere assegnata alla condotta di Crispiano resasi vacante;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Crispiano è assegnata alla candidata Lucarella Maria in sostituzione delle rinunziatarie che l'hanno preceduta nella graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Taranto, addì 28 luglio 1955

Il prefetto: GAIPA

(4494)

PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo (Rettifica)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 16001 del 14 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 267 del 20 novembre 1954, con il quale venne determinata la variante alla assegnazione delle condotte mediche, in seguito alla rinuncia di alcuni vincitori;

Considerato che occorre provvedere alla rettifica del nome del dott. Tantillo, indicato come Salvatore, mentre il sanitario di che trattasi, come risulta dagli atti del fascicolo e dai verbali del concorso stesso, si chiama Francesco;

Decreta:

Rettificare nel decreto di cui in narrativa il nome del concorrente Tantillo come segue:

N. 12, Tantillo dott. Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Balestrate, ove il dott. Tantillo Francesco è titolare per la condotta di Trappeto.

Palermo, addì 25 maggio 1955

Il prefetto: JANNONE

(4448)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.